



# Comune di Marano di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

## DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE N. 05 DEL 15.06.2020

**OGGETTO: GESTIONE FONDI VINCOLATI – APPROVAZIONE LINEE GIUDA.**

Nell'anno 2020 del mese di giugno del giorno 15 alle ore 17.05 nella Sede Municipale del Comune di Marano di Napoli si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente tramite audio video conferenza
Dott. Marco Chiauzzi	presente

Partecipa come Segretario, il Dott. Marco Chiauzzi.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'Istruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli Dott.ssa Maria Tortora

### L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

#### PREMESSO

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019 è stato nominato l'Organismo Straordinario Di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 25.02.2019 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organismo Straordinario Di Liquidazione: Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi;
- che in data 27.02.2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente il Dott. Alfonso De Stefano;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "Il Mattino";

- che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
- stante la precaria assenza della Dott.ssa Machinè impossibilitata ad intervenire alla presenta seduta, ma comunque partecipe con chiamata video-telefonica mediante l'applicazione Whatsapp, procedure questa ammessa con deliberazione OSL n. 6 del 20.05.2019 avente ad oggetto "Attività di funzionamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione" sono state previste le modalità di riunirsi in audio-video-conferenza o solo in audio-videoconferenza;

#### RICHIAMATI:

- l'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020;

DATO ATTO che con determinazione A.E.F. dell'Ente n. 115 del 22.10.2019 il responsabile del procedimento del Settore Economico Finanziario dichiara:

- che il fondo cassa esistente al 31/12/2018 risulta era pari ad € 3.243.327,30;
- che nel fondo cassa risulta un importo pari ad € 1.500.000,00 di fondi vincolati;
- che il Comune di Marano di Napoli ha utilizzato somme vincolate rimosse nell'anno 2018, per far fronte a pagamenti divenuti esigibili nell'anno 2019 per un importo totale alla data della predetta determinazione di € 437.495,87;
- che i pagamenti rientranti nel F.U.A. ammontano ad € 379.626,13;
- che i pagamenti finanziati con i contributi per Enti scolti per infiltrazioni ammontano ad € 57.869,74; pertanto il fondo cassa esistente al 31/12/2018 per un importo di € 3.243.327,30 viene rideterminato in € 2.805.831,43;

PRESO ATTO di quanto evidenziato dalla deliberazione n. 3/Sez. Autonomie 2017/QMIG in merito al collegamento diretto e immediato tra le risorse che affluiscono al Bilancio e le spese a cui sono destinate;

#### CONSIDERATO:

- che con deliberazione consiliare n. 35 del 08.05.2019 e successiva di risposta a chiarimenti n. 62 del 05.08.2019 è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato dell'Ente, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno DCFL prot. n. 0022245 del 07.02.2020;
- che con determinazione A.E.F. dell'Ente n. 115 del 22.10.2019 nel fondo cassa risulta un importo pari ad € 1.500.000,00 di fondi vincolati;

#### RICHIAMATI:

- l'articolo 252, comma 4 del T.U.E.O.L., attribuisce all'O.S.L. la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.O.L., stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;



- l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n.96 del 21.06.2017, che assegna alla competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con gestione separata delle risorse ferma restando la facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, che l'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali ha emanato in data 26.10.2018, il quale recita testualmente: " - *la gestione dei residui attivi e passivi relativi i fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento; - il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscono nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possono sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente";*
- il comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs. N. 118 del 2011, il quale recita testualmente: "costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
  - a. *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
  - b. *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
  - c. *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;*
  - d. *derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione ";*

#### RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il punto 1 della nota del Ministero dell'Interno DCFL prot. n . 0059341 del 6 giugno 2019, quale risposta ad apposito quesito di questo OSL, che chiarisce che compete all'O.S.L. l'inserimento nella massa passiva e la conseguente liquidazione, di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da fatti e atti di gestione al 31.12.2018, in quanto anno antecedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel caso *de quo* anno 2019, ai sensi dell'art. 252 comma e e art. 254 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5, comma 2 del D.L. 29.03.2004 n. 80, convertito con Legge 28.05.2004 n. 140, sulla base del principio fondamentale introdotto dalla normativa sul dissesto improntato a una netta separazione di competenze tra gli organi istituzionali dell'Ente e l'Organo speciale della Liquidazione in merito alla gestione passata e quella corrente;
- il punto 3 della suddetta nota ministeriale recita quanto segue << si conferma la gestione separata delle spese connesse con fondi a destinazione vincolata ad opera dell'OSL, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 36 del D.L. n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017), a mente del quale:
- 1. *"In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*
- 2. *L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione."*

Con precipuo riguardo alla creazione di una doppia massa passiva e all'utilizzo di cronologici differenti, la decisione in merito è rimessa all'autonomia organizzativa dell'OSL, che potrà avvalersi di tale possibilità ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs. 267/2000. Tuttavia la liquidazione delle spese connesse con fondi a destinazione vincolata potrà avvenire limitatamente alle disponibilità finanziarie della cassa vincolata. Pertanto laddove tale cassa sia stata ricostituita solo parzialmente, il soddisfo dei relativi creditori soggiace alle stesse dinamiche di decurtazione e accordi transattivi tra creditori ed Ente, cui vanno incontro gli altri crediti. Ciò è previsto espressamente dall'appena citato comma 2 dell'art. 36



del D.L. n. 50/2017 (convertito con L. n. 96/2017), il cui secondo periodo statuisce che: "Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori". È tuttavia ammessa, come ribadito dalla norma, la possibilità di sentire in merito i creditori>>;

**VISTO:**

- il titolo VI del D. Lgs. N. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 209.1993 n. F.L. 21/93;

**RITENUTO:**

- di dover definire in termini generali la condotta che codesto Organo Straordinario di Liquidazione terrà di in ordine ai pagamenti a valere su gestioni vincolate, stante la sostanziale novità della questione e la complessità della gestione dei fondi vincolati nel bilancio comunale;
- in ossequio ai contenuti dell'art. 36 del decreto legge 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017 n. 96, di gestire separatamente i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;
- di doversi avvalere, ove ne ricorrano i presupposti, della facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori;

A voti unanimi, espressi secondo le modalità di legge

**DELIBERA**

1. di approvare le seguenti linee guida, relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi pertinenti:
  - a) le istanze dei creditori di pagamento, debitamente istruite dagli uffici competenti dell'Ente seconda la medesima procedura richiesta per le istanze ordinarie e in considerazione delle ulteriori informazioni richieste con il modello trasmesso verranno esaminate secondo l'ordine cronologico delle attestazioni pervenute;
  - b) l'organismo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a valere sul proprio conto, qualora l'Amministrazione abbia provveduto al trasferimento delle relative somme per tutte le istanze che presentano la totale copertura finanziaria e contabile e disponibili sull'apposito conto del tesoriere comunale;
  - c) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organismo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento o provvederà alla liquidazione, a valere sul proprio conto, qualora l'Amministrazione abbia provveduto al trasferimento delle relative somme, oltre a procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;
  - d) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'organismo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, chiederà all'Ente di ricostruire le risorse finanziarie vincolate e in ogni caso, autorizzerà la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate, acquisite e rese disponibili dall'Ente;
  - e) in tutti gli altri casi, identificabili come debiti fuori bilancio, di cui all'articolo 194 del T.U.O.E.L., afferente i alla gestione vincolata, si procederà a definire le partite debitorie in via transattiva, sentiti i creditori.

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale, alla Giunta Comunale e al Collegio dei Revisori dei Conti;
3. di trasmettere, altresì il presente provvedimento al Ministero dell'Interno Affari Interni e Direzione Generale Finanza Locale - Uff: Trasn. Ordinari EE.LL. e risorse EE.LL. dissestati, per informazione nonché eventuali determinazioni di competenza.

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La presente Deliberazione, inoltre, sarà trasmessa:


- Al Sindaco;
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente;
- Al Collegio dei Revisori dei Conti;
- Al Prefetto di Napoli,
- Al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania.

Alle ore 17:10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE Dott. Alfonso De Stefano



IL COMPONENTE Dott.ssa Rose Maria Machinè



IL COMPONENTE Dott. Marco Chiauzzi

Segretario della seduta, Dott. Marco Chiauzzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Maria Tortora

